

# *Rag. Renzo Del Rosso*

Massa e Cozzile, li 31 ottobre 2013

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

## **OGGETTO: Novità in tema di detrazioni per le polizze vita**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che il Decreto Legge n. 102/2013, nel suo iter di conversione in legge, è stato modificato, nel senso che sono state apportate modifiche importanti per quanto riguarda la **detrazione degli oneri assicurativi**.*

*La **soglia massima di detraibilità dei premi assicurativi sulla vita e contro gli infortuni** è stata innalzata, rispetto al taglio previsto dal testo originario, ma la riduzione della detrazione dal 2013 sarà comunque importante rispetto a quella garantita ai contribuenti fino all'anno d'imposta 2012.*

### **Premessa**

Il testo del D.L. n.102/2013, che sta seguendo l'iter necessario per la sua conversione in legge, apporta delle modifiche importanti per quanto riguarda la **detrazione degli oneri assicurativi**.

La **soglia massima di detraibilità dei premi assicurativi** sulla vita e contro gli infortuni viene **innalzata** a 630 euro per il 2013 e a 530 per il 2014 (a differenza degli originari 230 euro) .

Tali limiti sono stati estesi ai contratti di assicurazione sulla vita e sugli infortuni stipulati o non

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

# *Rag. Renzo Del Rosso*

rinnovati entro il 31 dicembre 2000.


## ***I contratti interessati dalle modifiche***

Sostanzialmente le modifiche al testo originario del decreto riguardano:

- i contratti aventi a oggetto il rischio morte (compresi quelli che prevedono l'erogazione della prestazione in caso di morte e quelli che prevedono l'erogazione in caso di permanenza in vita). Per quanto riguarda i contratti che prevedono l'erogazione in caso di permanenza in vita, è possibile detrarre solo per la parte del premio riferibile al rischio morte;
- i contratti aventi a oggetto il rischio d'invalidità permanente (causata da infortuni o da malattia);
- i contratti aventi a oggetto il rischio di non autosufficienza che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana;
- contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti entro il 31 dicembre 2000.

**NOTA BENE** - Va detto che le **polizze assicurative per l'invalidità mantengono la soglia della detrazione a 1.291 euro**, come in origine, nonostante inizialmente fosse stata abbassata a 630 euro per il 2013 e a 230 per il 2014.

# *Rag. Renzo Del Rosso*



## ***L'attuale detrazione degli oneri assicurativi***

L'attuale regime di detraibilità dei premi (per l'anno 2012) versati a fronte di determinate polizze assicurative era già stato modificato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168. A seguito di dette modifiche dal 2001 sussiste, da un punto di vista **fiscale**, una **distinzione fra**:

- assicurazioni aventi finalità esclusivamente assicurative dal rischio morte o invalidità permanente;
- assicurazioni a carattere finanziario;
- assicurazioni con finalità previdenziali.

Tuttavia, considerando che le modifiche appena indicate non hanno effetto retroattivo, i contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 seguono ancora le "vecchie" regole di detraibilità.

# *Rag. Renzo Del Rosso*

**Per individuare la corretta disciplina** è necessario quindi distinguere a seconda che i **contratti** siano stati:

- stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000;
- ovvero a partire dal 1° gennaio 2001.

## **Contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000**

Risultano detraibili nella misura del 19% i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, purché corrisposti sulla base di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000. La detrazione concernente i premi per assicurazione sulla vita o contro gli infortuni è concessa a condizione che il contratto di assicurazione:

- abbia durata non inferiore ai 5 anni dalla data di stipula;
- per il periodo di durata minima non consenta la concessione di prestiti.

Se **l'assicurazione è mista** infortuni/malattia è necessario individuare la quota di premio che copre il rischio infortuni, in quanto solamente quest'ultimo è onere detraibile. Il premio versato per la polizza malattia non è detraibile.

## **I contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2001**

Danno diritto alla detrazione d'imposta solamente se riguardano assicurazioni aventi per oggetto:

- il rischio di morte;
- il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante;
- il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana (cioè l'incapacità di eseguire autonomamente le seguenti attività: assunzione degli alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, deambulazione, indossare gli indumenti). Viene

# *Rag. Renzo Del Rosso*

considerato non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa.

Inoltre, i contratti di assicurazione devono prevedere:

- la copertura del rischio per l'intera vita dell'assicurato;
- in nessun caso è ammessa la facoltà di recesso da parte dell'assicurazione.

Il **limite massimo detraibile** per tale tipologia di oneri è pari nel 2012 a **€ 1.291,14**. Ciò significa che l'importo della detrazione riconosciuta al contribuente potrà essere, **al massimo, pari a:**

$$\mathbf{€\ 1.291,14\ x\ 19\% = €\ 245,32}$$

## ESEMPIO

Ad esempio, un contribuente, nel 2012, ha corrisposto un premio relativo a polizza di assicurazione stipulata in data 20/01/2005 pari ad € 2.600,00, di cui:

- relativo al rischio morte: € 150,00;
- relativo all'invalidità permanente non inferiore al 5%: € 1.300,00;
- di natura finanziaria: € 1.150,00.

In Unico, il contribuente potrà indicare la parte del premio relativa al rischio morte (€ 150,00) e all'invalidità permanente non inferiore al 5% (€ 1.300,00).

La restante parte del premio di natura finanziaria (€ 1.150,00 versata al fine di ottenere una rendita differita) non è detraibile. Il dichiarante, comunque, anche se ha versato un premio potenzialmente detraibile di € 1.450,00 (€ 1.300,00 + € 150,00), potrà indicare in dichiarazione dei redditi solo **l'importo massimo di € 1.291,14 arrotondato a € 1.291,00**.

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)

Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)

Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471

Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

# *Rag. Renzo Del Rosso*

Con le modifiche apportate dal D.L. 102/2013 che verrà convertito in legge, la nuova detrazione per il 2013 sarà pari sempre (a patto di ulteriori modifiche) al 19%, ma fino a una soglia massima di 630 euro e di 530 per il 2014 (a differenza degli originari 230 euro previsti nel testo originario del D.L. 102/2013).

Nell'esempio precedente, dunque, l'importo della detrazione riconosciuta al contribuente potrà essere, **al massimo, pari a € 119,70, € 120 arrotondato (€ 630 x 19%) nel 2013 e a € 100,70, € 101 arrotondato (€ 530 x 19%), per il 2014.**

<b>NOVITÀ DETRAZIONE ONERI ASSICURATIVI (conv. in legge D.L. 102/2013)</b>		
<b>PERIODO</b>	<b>SOGLIA MASSIMA DI DETRAIBILITÀ</b>	<b>IMPORTO MASSIMO DETRAIBILE</b>
2012	€ 1.291	€ 245
2013	€ 630	€ 120
2014	€ 530	€101

***Distinti saluti***

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....*

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it